

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5873 del 22/11/2021
Oggetto	REG. REG. N. 41/2001 ART. 5 E SEGUENTI - AZ. AGR. MOSCHINI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA E IMPRESA INDIVIDUALE RISOLI IVO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC21A0052 (EX PCPPA0860) - SINADOC 25019/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6058 del 22/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/2001 ART. 5 E SEGUENTI - AZ. AGR. MOSCHINI F.LLI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA E IMPRESA INDIVIDUALE RISOLI IVO.
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN
COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) AD USO IRRIGUO - PROC.
PC21A0052 (EX PCPPA0860) - SINADOC 25019/2021.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- in data 31/10/2001 (assunta al protocollo del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza della Regione Emilia-Romagna in data 21/12/2001 con il n° 8926), il sig. Rossi Renato, aveva presentato al summenzionato Servizio regionale richiesta di concessione di acque sotterranee per l'utilizzo dell'acqua emunta da n° 1 pozzo avente portata massima di l/s 8,33, e un volume annuo di prelievo di mc/annui 14.000 ad uso irrigazione agricola;
- con atto n° 17327 del 17/11/2005 il Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure ha rilasciato al sig. Rossi Renato, (C.F. RSSRNT44T08B812K, la concessione, con scadenza il 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007, per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo, ubicato in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), censito al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 15, mappale 8, (codice di procedimento PCPPA0860);
- entro il termine di scadenza della succitata concessione, e, cioè, entro il 31/12/2007, il sig. Rossi Renato non ha presentato alcuna domanda di rinnovo;
- successivamente, in data 03/09/2021 (pervenuta in pari data ed assunta al n° 136541 del protocollo ARPAE), il sig. Moschini Vincenzo residente in San Giorgio Piacentino (PC), Via Riglio, fraz. Costa Pelata, n° 1 (C.F. MSCVCN52T15H887S), legale rappresentante della ditta Az. Agr. Moschini F.lli S.S. Società Agricola, con sede in San Giorgio Piacentino (PC), Via Riglio, fraz. Costa Pelata, n° 1 -

C.F. e P.I.V.A. 00909300337, congiuntamente al sig. Risoli Ivo, (C.F. RSLVIO57L13H887L), titolare della omonima impresa individuale, con sede in San Giorgio Piacentino (PC), Via Verona n° 13 - C.F. RSLVIO57L13H887L e P.I.V.A. 00872020334, hanno presentato a questo Servizio istanza di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, (nuovo codice di procedimento assegnato: PC21A0052), con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 80;
- ubicazione del prelievo: Comune di San Giorgio Piacentino (PC), loc. Pel d'Oca, su terreno di proprietà di Rossi Renato (C.F. RSSRNT44T08B812K) e Quaretti Francesca (C.F. QRTFNC54R64C838R) - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 15, mappale n. 79 (erroneamente indicato nell'istanza del 2001 come mappale n. 8, e rettificata nella relazione tecnica allegata all'istanza prot. n. 136541/2021); coordinate UTM 32: X: 560.502 Y: 4.977.714;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 25;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 146.625;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 286 del 29/09/2021 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";
- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai richiedenti in parola il 20/09/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 156003 in data 11/10/2021) è emerso che le ditte di cui trattasi hanno esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio;

- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta Az. Agr. Moschini F.lli S.S. Società Agricola e alla Impresa Individuale Risoli Ivo, è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 89/21 del 14/10/2021 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 20/11/2001;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire la seguente ulteriore prescrizione: in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico dei concessionari;

RITENUTO, ALTRESÌ, sulla base della localizzazione del pozzo e del volume del prelievo annuo richiesto e ai fini della tutela della risorsa idrica, di limitare la durata della presente concessione ad anni cinque;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 14/09/2021 ed assunto al n° 141067 del protocollo ARPAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (pervenuto in data 05/10/2021 ed assunto al n° 153529 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che i richiedenti:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto quale indennizzo risarcitorio per i canoni dal 2017 al 2021 per il periodo di utilizzo abusivo;
- in data 19/11/2021 ha versato la somma pari a 598,27 euro a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PCPPA0860 (ex PC21A0052);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta **Az. Agr. Moschini F.lli S.S. Società Agricola**, con sede in San Giorgio Piacentino (PC), Via Riglio, fraz. Costa Pelata, n° 1 - C.F. e P.I.V.A. 00909300337, e all'**Impresa Individuale Risoli Ivo**, con sede in San Giorgio Piacentino (PC), Via Verona n° 13 - C.F. RSLVIO57L13H887L e P.I.V.A. 00872020334, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC21A0052 (ex PCPPA0860), ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 80;

- ubicazione del prelievo: Comune di San Giorgio Piacentino (PC), loc. Pel d'Oca, su terreno di proprietà di Rossi Renato (C.F. RSSRNT44T08B812K) e Quaretti Francesca (C.F. QRTFNC54R64C838R) - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 15, mappale n. 79; coordinate UTM 32: X: 560.502 Y: 4.977.714;
 - corpo idrico interessato: cod. 0040ER-DQ1-CL nome: Conoide Nure - libero (limite acquifero A2 mt 86,48 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 25;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 146.625;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2026**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 11/11/2021;
 4. **di dare atto** che:
 - a. quanto dovuto quale indennizzo risarcitorio per i canoni dal 2017 al 2021 per il periodo di utilizzo abusivo, risulta già regolarmente corrisposto dalle ditte concessionarie;
 - b. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **598,27 euro**, è stata versata;
 5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 7. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.

190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;

8. di **dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
9. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **Az. Agr. Moschini F.lli S.S. Società Agricola**, con sede in San Giorgio Piacentino (PC), Via Riglio, fraz. Costa Pelata, n° 1 - C.F. e P.I.V.A. 00909300337, e all'**Impresa Individuale Risoli Ivo**, con sede in San Giorgio Piacentino (PC), Via Verona n° 13 - C.F. RSLVIO57L13H887L e P.I.V.A. 00872020334 (codice pratica PC21A0052 - ex PCPPA0860).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 80, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 18 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), loc. Pel d'Oca, su terreno di proprietà di Rossi Renato (C.F. RSSRNT44T08B812K) e Quaretti Francesca (C.F. QRTEFNC54R64C838R) - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 15, mappale n. 79; coordinate UTM 32: X: 560.502 Y: 4.977.714.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a N.C.T. del Comune di San Giorgio Piacentino (PC), foglio n. 13, mappale n. 45, e sul foglio n. 15, mappali n.ri 6, 7, 10, 11, 21, 62, 64, 65 e 73 - della superficie complessiva di circa 39.10.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 25 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 146.625.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0040ER-DQ1-CL nome: Conoide Nure - libero (limite acquifero A2 mt 86,48 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2021** ammonta a **euro 598,27**.
4. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possano o non vogliano fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. I concessionari sono tenuti ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. I concessionari, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potranno richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 598,27 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2026**.

2. I concessionari che intendano rinnovare la concessione sono tenuti a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e possono continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. I concessionari che non intendano rinnovare la concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. I concessionari possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. I concessionari che abbiano comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla sono tenuti agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. I concessionari decadono dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora i concessionari, regolarmente diffidati, non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, i concessionari sono tenuti agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

- 1. Dispositivo di misurazione** – I concessionari sono tenuti ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. I concessionari sono tenuti a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, i concessionari potranno aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
- 2. Cartello identificativo** – I concessionari sono tenuti a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – I concessionari sono tenuti a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – I concessionari sono tenuti a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – I concessionari non possono cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – I concessionari sono tenuti a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – I concessionari sono tenuti a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico dei concessionari.

- 8. Responsabilità dei concessionari** - I concessionari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).
- 10. Ulteriori prescrizioni** impartita a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del "Metodo ERA" in "*Repulsione*": in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico dei concessionari.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore dei concessionari, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, i titolari della presente concessione sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violino gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

I sottoscritti Moschini Vincenzo (C.F. MSCVCN52T15H887S), in qualità di legale rappresentante della ditta Az. Agr. Moschini F.lli S.S. Società Agricola (C.F. e P.I.V.A. 00909300337), e Risoli Ivo, (C.F. RSLVIO57L13H887L), titolare della omonima impresa individuale (C.F. RSLVIO57L13H887L e P.I.V.A. 00872020334), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 11/11/2021

Firma per accettazione, i concessionari

MOSCHINI VINCENZO

RISOLI IVO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.